

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

21 ottobre 2016

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa parlamentare 23 settembre 2013 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli "Scuola pubblica: sia finalmente statale e privata"

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2013 il deputato Sergio Morisoli ha presentato l'iniziativa generica "*Scuola pubblica: sia finalmente statale e privata*". In un primo momento l'iniziativa è stata attribuita alla Commissione speciale scolastica, ma visto che le richieste dell'iniziativa vertono su modifiche della Legge Tributaria, nella seduta del 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ha deciso di modificarne l'attribuzione, incaricando la Commissione speciale tributaria di trattare l'iniziativa.

OGGETTO DELL'INIZIATIVA

Il promotore dell'iniziativa chiede che vengano riconosciute fiscalmente le rette pagate dalle famiglie alle scuole private e propone di vagliare se vi sia la possibilità di adottare una delle seguenti soluzioni:

1. dedurre direttamente dal reddito imponibile le rette pagate;
2. aggiungere le rette pagate all'importo della deduzione per figli;
3. parificare le rette pagate a liberalità ad enti di pubblica utilità e renderle quindi deducibili.

LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione ha sentito in audizione l'iniziativista durante la sua seduta del 4 marzo 2016. L'iniziativista ha ribadito che la sua iniziativa si prefigge due scopi: a) concedere uno sgravio ai contribuenti che, iscrivendo i propri figli ad una scuola privata, concorrono a far risparmiare il Cantone e b) mantenere una valida offerta alternativa alla scuola pubblica. La sua proposta mira ad introdurre una deduzione sociale compatibile con la LAID e, a tale proposito, ha suggerito alla Commissione tributaria di vagliare le diverse possibilità. In conclusione l'iniziativista ha sottolineato che il suo atto parlamentare si propone di accordare una deduzione delle rette pagate alle scuole private parificate.

La Commissione ha proceduto all'analisi della conformità con il diritto tributario dell'iniziativa, senza entrare nel merito di posizioni, che evidentemente possono essere divergenti, sul ruolo della scuola pubblica e privata.

In questo ambito, con il supporto del segretario della Commissione si è proceduto all'analisi giuridica, che riportiamo di seguito.

Approfondimenti giuridici

a) Premessa

La Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) determina le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale (art. 1 cpv. 1 LAID). Per ciò che riguarda le deduzioni generali, l'art. 9 cpv. 2 e 3 LAID stabilisce un elenco esaustivo delle poste deducibili. L'art. 9 cpv. 4 LAID precisa che non sono ammesse altre deduzioni ad eccezione delle deduzioni per figli e delle deduzioni sociali giusta il diritto cantonale. La dottrina ritiene che il concetto di deduzione sociale debba essere interpretato in maniera restrittiva (*Reich in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2^a edizione, Basilea 2002, art. 9 n. 68, pag. 183*).

In ossequio al diritto federale superiore, segnatamente alle norme contemplate nella LAID, i Cantoni sono quindi liberi di introdurre nella propria legislazione esclusivamente delle deduzioni sociali.

b) Ammissibilità delle deduzioni proposte

La legislazione tributaria prevede tre categorie di deduzioni possibili: le deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate all'acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT); le deduzioni generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un'eccezione al principio secondo cui le spese legate all'utilizzo del reddito non sono di principio deducibili (art. 32 e 32a LT); infine, le deduzioni sociali, che prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT). Le deduzioni sociali, tra cui rientrano anche le deduzioni per figli, rispecchiano il principio della capacità contributiva poiché considerano più da vicino la situazione personale e familiare del contribuente. Lo scopo delle deduzioni sociali consiste infatti nel prendere in debita considerazione lo stato sociale del contribuente (*Oberson, Droit fiscal suisse, 4^a ediz., Basilea 2012, p. 188*).

Le deduzioni generali sono elencate in maniera esaustiva dalla LAID, segnatamente all'art. 9 cpv. 2 e 3 ed in virtù dell'art. 9 cpv. 4 il diritto cantonale non può prevederne altre (*Kommentar zum Schweizerisches Steuerrecht: Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 4^a ediz., Basilea 2008, pag. 170*). Da ciò ne consegue che la deduzione delle rette corrisposte ad un istituto scolastico privato, prevista sotto forma di deduzione generale (I), non è compatibile con il diritto federale superiore.

Le deduzioni maggiorate per figli (II) non possono invece rientrare nel novero delle deduzioni ammesse giusta il diritto cantonale poiché tale proposta non tiene in considerazione lo stato sociale e la situazione personale del contribuente. L'ammontare delle rette scolastiche potrebbe infatti essere dedotto indistintamente da tutte le categorie di contribuenti (ceto basso, medio ed alto) a prescindere dalla capacità contributiva dei beneficiari. La proposta è quindi contraria all'art. 9 cpv. 4 LAID poiché non costituisce una deduzione sociale.

Riguardo alla proposta di dedurre le rette come liberalità ad enti di pubblica utilità (III) si rileva che, sebbene alcuni istituti scolastici privati beneficino dell'esenzione dal pagamento delle imposte sull'utile e sul capitale, la quota corrisposta alla scuola non può, in ogni caso, essere considerata alla stessa stregua di una liberalità in quanto non sussiste l'"*animus donandi*" poiché il versamento della retta non avviene senza una controprestazione corrispondente ma al fine di permettere allo scolaro di frequentare la

scuola privata. Considerato che le deduzioni generali sono già previste esaustivamente dalla LAID e che l'art. 9 cpv. 2 lett. i) prevede unicamente la deducibilità delle prestazioni volontarie a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, ne consegue che anche questa proposta risulta inammissibile dal profilo giuridico poiché incompatibile con il diritto federale superiore.

La Commissione, oltre alle motivazioni già sopraesposte, ritiene che il versamento delle rette scolastiche non si possa configurare come una deduzione sociale poiché le famiglie meno abbienti possono beneficiare per i loro figli di borse di studio anche nel caso in cui quest'ultimi frequentino istituti scolastici privati che rilasciano un diploma riconosciuto.

Deduzioni per figli

Ricordiamo inoltre che nell'ambito delle deduzioni sociali per i figli, il nostro Cantone risulta nel raffronto intercantonale tra i Cantoni più "generosi" e attenti alle famiglie con figli:

La Legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 nel capitolo IV "Deduzioni sociali" all'art. 34 recita:

Art. 34

1 Sono dedotti dal reddito netto:

a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

(...)

c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

In allegato al rapporto una tabella riguardante il raffronto intercantonale delle deduzioni per figli.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto suesposto, la maggioranza della Commissione speciale tributaria ritiene che le proposte dell'iniziativa parlamentare del 23 settembre 2013 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli "Scuola pubblica: sia finalmente statale e privata" non siano conformi al diritto superiore vigente e invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice
Battaglioni - Censi - Ferrara - Garobbio -
Gendotti - Ghisletta - Gianella - Giudici -
Pagani G. - Seitz